



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

**TAR Basilicata, sez. I, 10 novembre 2025, n. 525: VIA – illegittimità del silenzio
serbato dal MASE - responsabilità**

Il TAR della Basilicata accoglie il ricorso finalizzato ad accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE su un'istanza di VIA relativa ad un progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte solare, riconducibile, per tipologie, alla categoria di cui all'art. 8, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, ovvero *"progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto"*.

Nel caso concreto, infatti, l'istanza era stata riscontrata con una "dichiarazione di procedibilità" a seguito della verifica di completezza ed era stata oggetto di doppia pubblicazione e doppia consultazione, senza che poi, nell'arco dell'anno successivo, fosse compiuto alcun ulteriore atto per la definizione del procedimento.

Il TAR stigmatizza l'inadempimento del MASE, richiamando i termini serrati e perentori che scandiscono il procedimento ai sensi degli artt. 24 e 25 del Dlgs 152/2006: 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la consultazione del pubblico e l'acquisizione dei pareri; 15 giorni per le controdeduzioni del proponente; 10 giorni per stabilire un termine non superiore a 20 giorni per la presentazione della documentazione integrativa/di modifica; 15 giorni per la seconda consultazione del pubblico; 130 giorni per la predisposizione dello



schema di provvedimento da parte della Commissione VIA; 30 giorni per l'adozione del provvedimento di VIA; 30 giorni per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione VIA, con acquisizione del parere "sostitutivo" di ISPRA entro 30 giorni ed adozione del provvedimento nei successivi 30 giorni.

Il TAR sottolinea l'obbligo, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del DLgs 152/2006, di provvedere anche nel caso in cui i pareri da acquisire nell'ambito del procedimento non siano espressi nei termini (nel caso concreto, il parere del MIC pervenuto con formula soprassessoria e non definitiva) e la stretta necessità di rispettare i termini procedurali anche con riferimento ai progetti non rientranti tra quelli prioritari ai sensi dell'art. 8, comma 1-ter del Dlgs 152/2006.

In conclusione, il silenzio, ovvero la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro i termini fissati dalla legge, "integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, comma 1, 2 e 3 e 117 del codice del processo amministrativo".

Il TAR, infine, rinvia all'art.2, comma 8 della legge 241/1990, prevedendo la trasmissione della sentenza di accertamento del silenzio inadempimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

[Consulta la sentenza](#)